

**COMUNE DI TERRACINA  
PROVINCIA DI LATINA**

**RELAZIONE**

**in ordine alla Revisione straordinaria delle  
partecipazioni del Comune di Terracina**

*Art. 24 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.*

## Sommario

<b>PREMESSA</b> .....	
<b>SEZIONE 1</b> .....	
<b>1.1 - Il quadro normativo di riferimento</b> .....	
<b>1.2 - Esito del Piano di Razionalizzazione 2015</b> .....	
<b>SEZIONE 2</b> .....	
<b>2.1 - Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune Terracina</b> .....	
<b>2.2 - Analisi delle Partecipazioni dell'Ente Comunale</b> .....	
<b>2.2.1 - Farmacia Comunale X sede srl</b> .....	
<b>2.2.2 - Ente d'Ambito Territoriale ATO4 - Acqualatina S.p.A.</b> .....	
<b>2.3 - Riepilogo delle azioni da intraprendere</b> .....	

## PREMESSA

L'art. 24 *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* (di seguito anche T.U.), così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, con provvedimento motivato, la **“Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso**, ossia al 23 settembre 2016. L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro - <https://portaletesoro.mef.gov.it> - con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

## SEZIONE 1

### 1.1 - Il quadro normativo di riferimento

Entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con “provvedimento motivato” (Deliberazione di Giunta Comunale ed apposita relazione di accompagnamento), la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute.

Si tratta della revisione straordinaria delle partecipazioni normata dall'Art. 24 del Testo Unico.

In alternativa alla cessione, le amministrazioni, se ne ricorrono i presupposti, possono approvare un piano di riassetto delle partecipazioni per la loro razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante liquidazione (articolo 20 comma 1 TU).

Secondo il legislatore del TU, le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU (articolo 24 comma 1 TU).

#### Art. 4 del Testo Unico

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- al comma 3 - che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “*acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;

- al comma 6 - che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- al comma 7 - che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- al comma 8 - che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- al comma 9-bis - infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4 consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

#### **Art. 5, commi 1 e 2, del Testo Unico**

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato".

Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

1. dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
2. evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
3. dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il D.Lgs. n. 100/2017 ha cancellato la previsione secondo la quale l'amministrazione avrebbe dovuto vagliare la "destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate".

Mentre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: *"L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

#### **Art. 20 del Testo Unico**

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni dovranno dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal D.Lgs n.100/2017.

L'articolo 20, impone la dismissione:

- a) per le società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- b) per le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento; nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26.

Quindi:

- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.
- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

### **Art. 26 del Testo Unico**

Il comma 1 dell'articolo 26 del T.U., rinnovato dal correttivo, prevede che le società a controllo pubblico debbano conformare i loro statuti alle nuove disposizioni normative, contenute nello stesso TU, entro il 31 luglio 2017.

Secondo l'articolo 26 comma 10 del T.U., le società devono adeguarsi, entro il 31 luglio 2017, tra l'altro, alla norma per la quale: "*Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti*" (articolo 11 comma 8 del TU).

Qualora gli amministratori siano dipendenti della società controllante, salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza (articolo 11 comma 8 del TU).

L'articolo 26, prevede poi il termine specifico del 31 dicembre 2017 per adeguare lo statuto alle particolari disposizioni del solo articolo 17 comma 1.

L'articolo 17, del decreto legislativo 175/2016, stabilisce che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota del soggetto privato non possa essere inferiore al trenta per cento. La scelta del partner privato deve svolgersi con procedura ad evidenza pubblica. La gara ha per oggetto sia la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte privato, che l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Pertanto, le società dovranno adeguarsi a due precise prescrizioni dell'articolo 17:

- non meno del 30% del capitale sociale riservato al socio privato;
- l'oggetto societario esclusivo.

## **Modalità di comunicazione**

Il provvedimento di revisione straordinaria deve essere comunicato con le modalità “telematiche” previste dall’articolo 17 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014). A tal proposito, il Ministero delle Finanze ha comunicato che dal 27 giugno sono disponibili le “nuove funzionalità del portale del Dipartimento del Tesoro”, che consentiranno alle amministrazioni di comunicare l’esito della revisione delle partecipazioni.

L’operazione, spiega il Ministero (comunicato stampa 23/6/2017 n. 107), “è volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell’attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l’altro, agli immobili e alle concessioni”.

Il sistema resterà attivo, per l’invio delle comunicazioni, fino al 31 ottobre 2017. La comunicazione è sempre obbligatoria, anche nel caso di assenza di partecipazioni societarie.

## **Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni**

L’articolo 20 del TU disciplina la razionalizzazione periodica delle partecipazioni. Il TU dispone che le amministrazioni effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, l’analisi dell’assetto delle società predisponendo, ove ricorrano i presupposti, “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

Per il 2017, la razionalizzazione periodica dell’articolo 20 è sostituita dalla revisione straordinaria dell’articolo 24 (articolo 26 comma 11 TU). La razionalizzazione periodica, pertanto, sarà svolta a partire dal 2018.

### **1.2 - Esito del Piano di Razionalizzazione 2015**

Dopo il c.d. “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che aveva come intento quello produrre risultati già entro la fine dell’anno 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali dovevano avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Piano di Razionalizzazione delle società e degli enti partecipati dal Comune di Terracina è stato approvato con decreto sindacale prot. 15768/int del 31.03.2015 e prontamente inviato alla Sez. Reg. Controllo della Corte dei Conti del Lazio.

Con decreto del Commissario Straordinario 05 aprile 2016 è stato approvato la relazione conclusiva in ordine al Piano di razionalizzazione di cui sopra.

Il Piano ha previsto, rispetto alle partecipazioni dell'Ente all'epoca in essere, le decisioni di seguito riepilogate:

1. Farmacia comunale X Sede s.r.l., con una quota del 51% - Alienazione della quota;
2. Ente d'Ambito Territoriale Ottimale – ATO n. 4 - Acqualatina S.p.A. con una quota del 6,73% - mantenimento delle azioni.

La Relazione conclusiva al Piano di Razionalizzazione del 2015 è stata approvata con decreto del Commissario Straordinario del 05 aprile 2016. Tale relazione prevedeva anche azioni relative all'Azienda Speciale "Terracina", ente strumentale del Comune;



## SEZIONE 2

### 2.1 - Il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Terracina

Al fine di delineare al meglio il quadro complessivo delle partecipazioni detenute a vario titolo dall'Ente Comunale è opportuno richiamare le disposizioni attinenti la redazione del Bilancio Consolidato, di cui all'Art. 11-bis del D.Lgs. n.118/2011. Secondo quanto previsto dal *Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*, al fine di poter procedere alla predisposizione del Bilancio Consolidato, gli enti capogruppo individuano, preliminarmente, le aziende e le società che compongono il *Gruppo amministrazione pubblica*.

La definizione del *Gruppo Amministrazione Pubblica* fa riferimento al concetto di controllo di diritto, di fatto e contrattuale, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate, nonché al concetto di partecipazione.

Secondo quanto previsto dal DPCM del 28/12/2011 costituiscono componenti del *Gruppo amministrazione pubblica*:

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (es. Istituzioni ex Art. 114 TUEL);
2. **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo (es. Aziende Speciali ex Art. 114 TUEL):
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
  - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
3. **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.
4. **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

5. **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 21.10.2016 è stato redatto l'elenco degli organismi che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune e con determinazione dell'irrelevanza economica ai fini del "perimetro di consolidamento" del Comune di Terracina dell'Azienda Speciale "Terracina" e delle società partecipate.

Denominazione	Tipologia	Totale Partecipaz. Pubblica	Affidataria diretta di servizi pubblici locali	Partecipazione del Comune di Terracina
<b>Azienda Speciale "Terracina"</b>	Ente Strumentale	SI	SI	100,00%
<b>Farmacia comunale X Sede s.r.l.</b>	Società Partecipata	NO	SI	51,00%
<b>Acqualatina S.p.A. - per mezzo di partecipazione nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4</b>	Società Partecipata	SI	SI	6,73%

## **2.2 - Analisi delle Partecipazioni dell'Ente Comunale**

Sulla base di quanto ampiamente sopra argomentato, si vanno ad analizzare le singole partecipazioni dell'Ente Comunale, raggruppate secondo le categorie di seguito evidenziate:

### **1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Queste sono le società/enti oggetto della presente relazione:

- **Farmacia comunale X sede s.r.l.** - con una quota del 51%;

### **2. ALTRE PARTECIPAZIONI/ENTI E ASSOCIAZIONISMO**

- **Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4** - con una quota del 6,73%, per mezzo della quale partecipa al Cap. Soc. di **Acqualatina S.p.A.**

La partecipazione a Consorzi e simili, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente relazione.

## 2.2.1 FARMACIA COMUNALE X sede s.r.l.

Si è proceduto ad alienare la quota societaria pubblica del 51,00% della Farmacia Comunale X sede s.r.l., mediante sottoscrizione di specifico atto notarile Rep. n. 20199 raccolta 12294 del 22.03.2017, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 05 marzo 2014, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 88-XVI del 16 settembre 2014 e della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 17 febbraio 2016 e n. 107 del 15 giugno 2016.

### ANALISI BILANCI triennio 2013-2015

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	81.675		
C) Attivo circolante	702.647		
D) Ratei e risconti	1.843		
<b>Totale Attivo</b>	<b>786.165</b>		

Passivo	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Patrimonio netto	282.404		
B) Fondi per rischi ed oneri	73.783		
C) Trattamento di fine rapporto	31.981		
D) Debiti	397.997		
E) Ratei e Risconti	0		
<b>Totale Passivo</b>	<b>786.165</b>		

Conto Economico			
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
A) Valore della produzione	1.257.873		

B) Costi di produzione	1.128.931		
<b>Differenza</b>	<b>128.942</b>		
C) Proventi e oneri finanziari	50		
D) Rettifiche valore attività finanziarie			0
E) Proventi ed oneri straordinari	6.070		
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>135.062</b>		
Imposte			
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>135.062</b>		

#### DATI REVISIONE STRAORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	<b>Farmacia comunale X sede s.r.l.</b>	Società/ente controllato:	SI
Codice Fiscale:	02160260598	Quota % di partecipazione	51
Anno costituzione della società/ente:	2003	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	G.47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	10.000,00		

<b>DATI DI BILANCIO</b>			
<b>ANNO</b>	<b>BILANCIO APPROVATO</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO in €</b>	<b>FATTURATO in €</b>
<b>2011</b>	SI	107.528	1.574.622
<b>2012</b>	SI	111.366	1.493.376
<b>2013</b>	SI	135.062	1.257.873
<b>2014</b>	NO		
<b>2015</b>	NO		

#### **EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2013**

I bilanci degli esercizi 2014 - 2015 e 2016 non risultano ancora approvati dal competente organo societario.

## **2.2.2 - Ente d'Ambito Territoriale ATO4 - Acqualatina S.p.A.**

L'Ente dell'A.T.O. n. 4 "Lazio Meridionale Latina" nasce il 4 luglio 1997 con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo della Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) - 1° comma della L.R. 22/01/1996, n. 6 e con essa la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel territorio al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

**Il Comune di TERRACINA partecipa all'ATO n. 4 per una quota pari al 6,73%.**

Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Le opere di captazione, gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato sono di proprietà degli enti locali in regime proprio del demanio pubblico, quindi inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

In particolare tale organizzazione deve garantire:

- A) gestione unitaria all'interno dell'Ato del S.I.I. sulla base del criterio di efficienza ed economicità e con il vincolo di reciproco impegno;
- B) livelli e standards di qualità di consumo omogenei nell'erogazione del servizio idrico;
- C) la protezione nonché l'utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche ad uso idropotabile;
- D) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi della programmazione regionale e di bacino;
- E) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- F) la definizione e l'attuazione del programma degli investimenti per l'estensione, la razionalizzazione, e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue.

L'Ambito Territoriale Ottimale n°4 del Lazio comprende quasi tutti i comuni della Provincia di Latina, ad eccezione di Campomele, 2 Comuni della Provincia di Roma, Anzio e Nettuno, e 4 della Provincia di Frosinone (Vallecorsa, Amaseno, Giuliano di Roma e Villa Santo Stefano), per una popolazione complessiva di 610.000 abitanti soggetta a un notevole incremento nel periodo estivo (fatta eccezione per le "gestioni esistenti" all'art. 10 della legge 05/01/1994, n. 36 dei comuni di Sezze e Sabaudia).

La Segreteria Tecnico Operativa ha funzione di svolgere funzione informativa e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati, nonché funzione di controllo generale sulla qualità del servizio idrico.

Il Gestore del S.I.I., per trent'anni a far data dal 2 agosto 2002, è ([www.acqualatina.it](http://www.acqualatina.it)) a prevalente capitale pubblico (51% detenuto dai comuni dell'ATO) con un socio privato di minoranza (49%) selezionato con gara europea.

Da qui ne deriva che il Comune di TERRACINA detiene una quota del Capitale Sociale di Acqualatina Spa pari al 6,73%.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, è intenzione dell'amministrazione mantenere la propria partecipazione nella ATO n.4 - Acqualatina S.p.A..

### ANALISI BILANCI triennio 2013-2015

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
➤ Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
➤ Immobilizzazioni	132.484.364	131.127.221	135.968.284
➤ Attivo circolante	111.330.739	145.416.096	150.784.481
➤ Ratei e risconti	538.327	578.755	608.291
<b>Totale Attivo</b>	<b>244.353.430</b>	<b>277.122.072</b>	<b>287.361.056</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
d) Patrimonio netto	30.047.139	41.874.027	51.767.188
e) Fondi per rischi ed oneri	1.837.638	1.787.070	1.760.464
f) Trattamento di fine rapporto	1.252.724	1.142.660	1.124.565
g) Debiti	210.443.997	222.798.909	221.484.061
h) Ratei e Risconti	771.932	9.519.406	11.224.778
<b>Totale Passivo</b>	<b>244.353.430</b>	<b>277.122.072</b>	<b>287.361.056</b>

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
A) Valore della produzione	92.033.026	130.446.484	101.907.279
B) Costi di produzione	- 74.949.912	- 106.727.830	- 81.109.709
<b>Differenza</b>	<b>17.083.294</b>	<b>23.718.654</b>	<b>20.797.570</b>
C) Proventi e oneri finanziari	- 5.166.292	- 4.697.519	- 4.239.048



D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	1.896.342	832.077	- 226.282
<b>Risultato prima della imposte</b>	<b>13.813.344</b>	<b>19.853.212</b>	<b>16.332.240</b>
Imposte	- 5.274.260	- 8.026.324	- 6.439.079
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>8.539.084</b>	<b>11.826.888</b>	<b>9.893.161</b>

<b>DATI DI BILANCIO</b>			
<b>ANNO</b>	<b>BILANCIO APPROVATO</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO in €</b>	<b>FATTURATO in €</b>
<b>2011</b>	SI	544.883	
<b>2012</b>	SI	- 488.265	
<b>2013</b>	SI	8.539.084	92.033.026
<b>2014</b>	SI	11.826.888	130.446.484
<b>2015</b>	SI	9.893.161	101.907.279

### DATI REVISIONE STRAORDINARIA

Si riportano a seguire i dati di monitoraggio richiesti dal portale telematico del MEF - Dipartimento del Tesoro, denominata: *Patrimonio P.A. - Modulo Partecipazione*. I dati devono essere inseriti con riferimento al bilancio chiuso al **31 dicembre 2015**. In questo caso, essendo Acqualatina S.p.A. il gestore del SII, è quest'ultima ad essere oggetto della revisione.

DATI DI SINTESI			
Denominazione:	<b>Acqualatina S.p.A.</b>	Società/ente controllato:	NO
Codice Fiscale:	02111020596	Quota % di partecipazione	3,67
Anno costituzione della società/ente:	2002	Detenzione di partecipazioni da parte della società:	NO
Settore ATECO:	E.36 - Raccolta , trattamento e fornitura di acqua E.37 - Gestione delle reti fognarie	Stato della società/ente	ATTIVA
Capitale Sociale	€ 23.661.533		
Compenso Amministratori	€ 176.000	n° Amministratori	5
Compenso Organo di Revisione	€ 157.000 (€ 94.000 per Collegio Sindacale e € 63.000 per Società di Revisione)	N° Revisori	3
Costo del Personale	€ 15.458.465	N° medio Dipendenti:	335

### EVENTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2015

Non si rilevano altri fatti di particolare rilievo.

ESITO DELLA VERIFICA PER LA REVISIONE STRAORDINARIA		
DESCRIZIONE	ESITO	MOTIVAZIONE
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari:	NO	Non ricorre la fattispecie
Tipologia di procedure avviate per la quotazione:	<i>n.d.</i>	Non ricorre la fattispecie
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. A):	NO	Non ricorre la fattispecie
Società contenuta nell'allegato A al D.lgs. 175/2016:	NO	Non ricorre la fattispecie

Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione:	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)	Gestione del Servizio Idrico Integrato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20 comma 2 lett. C):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità contenimento dei costi funzionamento (art. 20 comma 2 lett. F):	NO	Non ricorre la fattispecie
Necessità di aggregazione di società (art. 20 comma 2 lett. G):	NO	Non ricorre la fattispecie
Holding pura:	NO	Non ricorre la fattispecie
Società in house:	NO	Partecipata al 6,73% a fronte della partecipazione detenuta nell'ATO n.4 dal Comune di Terracina
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato:	NO	Non ricorre la fattispecie
<b>Esito della Ricognizione:</b>	<b>Mantenimento senza interventi</b>	
Modalità (razionalizzazione):		Non ricorre la fattispecie
Termine previsto per la razionalizzazione:		Non ricorre la fattispecie

## ESITO DELLA RICOGNIZIONE

Pertanto, la società in argomento **non necessita dell'attivazione di alcuna misura di razionalizzazione** in quanto:

- G) svolge regolarmente un servizio pubblico di interesse generale, quale quello di raccolta, trattamento e fornitura di acqua e di gestione delle reti fognarie.

### 2.3 - Riepilogo delle azioni da intraprendere

A seguire si rappresenta un quadro sintetico delle azioni da intraprendere per ciascuna delle Partecipate analizzate:

Denominazione	Tipologia	Partecipazione del Comune di Terracina	AZIONI INTRAPRESE / DA INTRAPRENDERE
<b>Farmacia comunale X sede s.r.l.</b>	Società partecipata	51,00%	ALIENATA Atto notarile Rep.20199 del 22.03.2017
<b>Acqualatina S.p.A. - per mezzo di partecipazione nell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 4</b>	Società partecipata	6,73%	MANTENERE